

VERBALE ASSEMBLEARE

portante modifiche allo Statuto dell' Associazione "**CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDITO ITALIANO**" - operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA, con sede in Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

- L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di luglio in Torino e nella biblioteca del Circolo al primo piano, Via Nizza n. 150, alle ore 17,30 (diciassette e trenta).

- Avanti me dottoressa Federica Rita ROBASTO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è personalmente comparso il signor

DEMARIE Gianfelice, nato a Torino il 30 gennaio 1959 e domiciliato per la carica in Torino, Via Nizza n. 150,

(Codice Fiscale: DMR GFL 59A30 L219S),

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante della Associazione:

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDITO ITALIANO - operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA"

o nella forma abbreviata: "CIRCOLO UNICREDIT TORINO" o

"CIRCOLO UNICREDIT PIEMONTE VALLE D'AOSTA",

con sede in Torino, via Nizza n. 150, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 1988, registro n. 6 interno, foglio 261, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1988 n. 93

(Codice Fiscale - Partita IVA: 05089490014).

- E detto signor comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria dei soci di detta Associazione, convocata ai sensi di statuto con avviso scritto inviato a tutti gli interessati, in prima convocazione per il giorno 26 luglio 2021 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

- ORDINE DEL GIORNO -

* Adeguamento e modifica testo dello Statuto del Circolo secondo le linee del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 sul nuovo codice del Terzo Settore;

* Varie ed eventuali.

- Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Comitato Direttivo, signor DEMARIE Gianfelice, come sopra comparso, il quale mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima.

- Il Presidente constata e fa dare atto:

* che l'assemblea è stata convocata a sensi dell'articolo 8 dello Statuto con avviso scritto inviato a tutti gli associati;

* che la presente assemblea straordinaria è in seconda convocazione,

essendo andata deserta la prima convocazione;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri, signori BOETTI Giovan Battista, CALDERA Valter e LOCURATOLO Teresa; assenti giustificati: il VicePresidente, signor GENTILE Roberto ed i Consiglieri, signori CICILANO Michela, BIGLIA Aldo, GALASSO Ezio, RONCO Patrizia Diletta, TURELLO Pietro e GHERLONE Danilo;

- che per il Collegio dei Revisori, è presente il Presidente CHIARENZA Paolo; assenti COERO BORGA Luca e NEGRO Giancarlo

- che sono presenti in proprio e per delega numero venti soci, sugli attuali numero 5638 (cinquemilaseicentotrentotto) soci dell'Associazione.

- Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione di tutti i presenti,

- DICHIARA -

pertanto validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto sociale, ed atta a deliberare, e con il consenso di tutti i presenti conferma a me Notaio l'incarico a fungere da segretario per la redazione del verbale di seduta.

- Iniziando l'esame dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai soci presenti che il Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), integrato con il D.lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevede la possibilità per tutti gli enti che potranno essere annoverati quali Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto Legislativo 117/2017 di adeguarsi alle disposizioni inderogabili dettate dal suddetto Dlgs 117/2017, al fine di manifestare da parte dell'Associazione l'intenzione di permanere all'interno del Terzo Settore.

Evidenzia infatti come l'introduzione di tale normativa richieda, a tutti gli enti che vorranno essere inseriti nel Registro Unico del Terzo Settore, l'adozione di talune previsioni statutarie, il cui mancato inserimento negli statuti sociali, costituirà fatto impeditivo alla suddetta iscrizione, con tutte le conseguenze che da detta mancata iscrizione deriveranno soprattutto sul piano fiscale.

Volendo menzionarne solo alcune di tali disposizioni, il Presidente ricorda:

* quella che individua specificamente le attività di interesse generale oggetto di svolgimento da parte dell'associazione, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

* quella che prevede che l'associazione possa svolgere oltre alle attività di cui sopra, anche attività secondarie e strumentali;

* quella che esclude la distribuzione di eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate;

* quella che istituisce e disciplina composizione e modalità di funzionamento dell'organo di controllo a cui spetterà anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 30 Codice del Terzo Settore come modificato dall'articolo 8 D.Lgs 105/2018;

* quella che prevede, al ricorrere di certe condizioni, l'obbligo della redazione del bilancio sociale;

* quella che vuole espressamente indicato il soggetto od i criteri in forza dei quali verrà individuato il soggetto cui sarà devoluto il patrimonio dell'ente in caso di scioglimento.

Il Presidente continua la sua esposizione facendo presente che, pur proponendo fin da ora una revisione radicale del testo dello Statuto dell'Associazione, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice del Terzo

Settore, tuttavia non saranno suscettibili di immediata applicazione le norme del Codice del Terzo Settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del Registro Unico Nazionale (RUNTS), ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

In conseguenza di quanto sopra esposto, l'Associazione in oggetto rimane ad oggi iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la competente Prefettura - U.T.G. e su indicazione dell'Organo preposto, l'efficacia delle disposizioni dello Statuto da approvare nel nuovo testo, che contengano un riferimento esplicito o implicito alla normativa del Terzo Settore è condizionata sospensivamente all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Il Presidente precisa infine che la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S al momento dell'iscrizione nel più volte citato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

- Tuttavia, a seguito della variazione di denominazione del "Gruppo Unicredito Italiano" a cui l'Associazione in oggetto fa riferimento in "Gruppo Unicredit" e l'esplicitazione necessaria che l'Associazione in oggetto è a tutti gli effetti un Associazione di Promozione Sociale o APS (tipologia già introdotta e disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano per la prima volta dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed oggi categoria di Ente del Terzo Settore a cui meglio si avvicina l'Associazione in oggetto in ottemperanza di quanto statuito dall'articolo 35 Dlgs 117/2017), l'attuale denominazione dell'Associazione sarà la seguente:

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDIT" - operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA -APS".

La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata, indifferentemente, nelle forme abbreviate di:

"CIRCOLO UNICREDIT PIEMONTE VALLE D'AOSTA - APS" o "UNICREDIT CIRCOLO TORINO - APS".

- Il Presidente si sofferma pertanto a commentare, articolo per articolo, il contenuto del nuovo testo dello statuto dell'Associazione redatto in conformità alle disposizioni dettate dalla Riforma del Terzo Settore ed invita l'Assemblea degli Associati ad esprimere il suo parere favorevole data l'intenzione di essere iscritta non appena possibile nel RUNTS, con la qualifica di APS, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente precisa infine che il presente Statuto è altresì in linea con gli adeguamenti richiesti da UniCredit in ottica della riorganizzazione dei Circoli presenti su tutto il territorio Nazionale.

- Segue ampia discussione al termine della quale, l'assemblea dei soci, con votazione palese per alzata di mano, all'unanimità

D E L I B E R A

- di variare ed aggiornare lo Statuto sociale, adottando un nuovo testo aderente alle disposizioni inderogabili prescritte dalla Riforma del Terzo Settore, mantenendo tuttavia invariati gli elementi essenziali dell'Associazione medesima;

- di approvare, articolo per articolo e quindi nel suo complesso, il nuovo testo dello statuto sociale; quale statuto, previa lettura da me Notaio datane e previa firma del signor comparente e di me Notaio, viene allegato al

presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante.

- L'assemblea dà infine ampio mandato al Presidente per il compimento di tutte le pratiche di ogni natura, conseguenti al presente verbale e di ogni operazione ed adempimento necessari presso gli Uffici e le Autorità preposte.

- Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 18,45 (diciotto e quarantacinque).

- Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione.

- Si chiede l'esenzione dell'imposta di registro, trattandosi di modifiche volte all'adeguamento statutario alla normativa vigente per gli enti del Terzo Settore, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo, in tutto in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 82 D. Lgs. 117/2017.

- E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, da me letto al signor comparante il quale, su mia domanda, lo dichiara conforme alla propria volontà ed in conferma con me Notaio lo sottoscrive.

- Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia, occupa tre fogli per facciate intere nove e linee dodici della veniente decima.

In originale firmati:

DE MARIE Gianfelice

Federica Rita ROBASTO - Notaio.

Registrazione:

Ufficio delle entrate competente:

TT2 - Torino DP I - TT2 Ufficio Territoriale APSRI

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 44853 del 12/08/2021

Allegato "A" al n. 1507 di Rep. - Atti n. 908

STATUTO

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDIT"

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

È costituita a tempo indeterminato, ai sensi della Carta Costituzionale, degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) l'Associazione:

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDIT" - operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA -APS" (di seguito anche Circolo)

- La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata, indifferentemente, nelle forme abbreviate di:

"CIRCOLO UNICREDIT PIEMONTE VALLE D'AOSTA - APS" o

"UNICREDIT CIRCOLO TORINO - APS".

- La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo E.T.S. al momento dell'iscrizione nel REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE (RUNTS).

- L'associazione ha sede legale nel Comune di Torino in Via Nizza n. 150. L'eventuale trasferimento della stessa non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 10 punto 2.

Art. 2 - Scopo e Oggetto

1. L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario, la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà.

2. In riferimento all'art. 36 del codice civile, Essa non ha scopo di lucro, è autonoma, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

3. L'Associazione persegue per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi degli associati finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art 4 comma 1 Codice del Terzo Settore).

In particolare, organizza e gestisce per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi degli associati attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale di solidarietà nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero; promuove e gestisce altresì attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 lett. i) e t) C.T.S.

Art. 3 - Attività

1) Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del C.T.S., di:

a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

d) organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) concorrere alla realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine l'Associazione "Unicredit Circolo Torino" potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai sensi della legge vigente.

L'associazione potrà inoltre affiliarsi o associarsi a Federazioni e Associazioni di secondo livello.

2) Non è ammesso, nella sede del Circolo, così come in qualunque manifestazione dallo stesso organizzata o a cui partecipa, anche con sue rappresentanze, il perseguimento di attività che si pongano in contrasto o che comunque non appaiano pertinenti con i fini previsti dallo Statuto. Qualsiasi decisione al riguardo è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

3) L'attività del Circolo può essere esercitata nell'ambito del territorio di sua competenza e potrà essere organizzata anche in Sezioni appositamente costituite, nell'ambito delle tipologie individuate dal Consiglio di Amministrazione.

4) Nella realizzazione dei suoi compiti, il Circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei Soci e degli iscritti, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

5) L'attività dell'Associazione può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci e agli Iscritti, l'associazione può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.

6) La costituzione ed il funzionamento delle Sezioni e delle sedi distaccate saranno disciplinati da un Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

7) Nello svolgimento della sua attività il Circolo potrà esercitare in via strumentale e del tutto secondaria, nell'ambito del territorio di sua competenza, attività diverse da quelle di interesse generale di cui i precedenti commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il decreto previsto dall'articolo 6 del C.T.S. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio di Amministrazione e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6 del C.T.S..

8) Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

9) L'attività del volontario non può in alcun modo essere retribuita nemmeno

dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

10) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S..

11) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

12) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del C.T.S..

13) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Soci

1. Sono Soci del Circolo:

a) I dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulla piazza del Piemonte e della Valle d'Aosta, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.

b) I dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.

c) Altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit, che assumeranno la qualifica di Soci Aggregati.

L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'interessato, senza discriminazioni per motivi etnici, razziali, culturali, politici, religiosi, di genere e di qualsiasi altra natura e limitazioni numeriche ma il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture del Circolo. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.

Il Circolo non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al

Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto.

L'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

2. La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

3. I Soci del Circolo si articolano in:

I) Effettivi:

a. dipendenti di cui al punto 1.a del presente articolo, salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;

b. ex Dipendenti di cui al punto 1.b, cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito, salva la facoltà di scelta del Circolo operante sul diverso territorio in cui l'ex Dipendente risiede.

Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1a) e 1b) del presente articolo comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.

II) Aggregati :

a) gli orfani e il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;

b) qualunque altro soggetto purché di maggiore età (punto 1.c del presente articolo);

c) i familiari di maggiore età dei Soci Effettivi, nonché dei Soci di cui ai precedenti punti II.a e II.b.

Ai Soci Effettivi o agli Aggregati il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di Socio Onorario, con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa.

Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex l. n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori).

I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.

Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci, fino al raggiungimento della maggiore età.

I Soci potranno usufruire di tutte le attività nei limiti della capienza delle strutture del Circolo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni

degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

- di esaminare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio di Amministrazione.

I soci sono tenuti

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;

- al pagamento nei termini della quota associativa

Art. 6 - Risorse economiche del Circolo

1. Le risorse economiche dell'associazione sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo e sono costituite da:

a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;

b) una quota associativa annuale a carico degli associati la cui entità sarà definita dal Consiglio di Amministrazione, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci e Aggregati;

c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;

d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionali;

e) da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13 comma 3 C.T.S.

4. Nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione redige anche il bilancio preventivo.

5. E' fatto obbligo all'associazione di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

6. Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 13 comma 3 del C.T.S. e sottoporlo per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

7. Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del C.T.S.

8. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono.

9. È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta ed anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo, ad associati, lavoratori, collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali:

- utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve;
- eventuali proventi rivenienti dalle attività dell'Associazione che restano vincolati allo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo Statuto e che non possono essere ripartiti tra i soci neanche sotto forma indiretta;
- frutti del fondo patrimoniale. Il fondo comune non è mai ripartibile, neanche sotto forma indiretta fra i soci durante la vita dell'Associazione e nemmeno all'atto del suo scioglimento;
- ogni altra erogazione, lascito, donazione e/o risorsa finanziaria, compreso il ricorso al mercato finanziario, il cui utilizzo deve essere destinato agli scopi sociali.

Art. 7 - Organi societari

Gli Organi del Circolo sono:

- * Assemblea dei Soci
- * Consiglio di Amministrazione
- * Presidente
- * Vice Presidente
- * Segretario
- * Economo
- * Collegio Sindacale.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
2. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e dovrà esser convocata quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto;
3. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci;
4. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
5. Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria del Circolo almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci non possono ricevere deleghe nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio o su altri temi inerenti la loro responsabilità, in quanto sulle suddette questioni non hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe in bianco.
7. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
8. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.
9. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
10. La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti

telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.

11. Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

13. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

2. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli appartenenti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale non votano.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo

5. L'Assemblea ordinaria dei soci

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

b) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo, la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre e la Relazione di missione ("morale") ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo potrà essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;

c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e/o Organi sindacali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sull'esclusione degli associati;

e) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

f) delega il Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e le sue variazioni;

i) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

j) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

k) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza;

l) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

m) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente Statuto;

n) le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei due terzi (2/3) dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto.

3. Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

4. L'Assemblea straordinaria dei soci:

a. delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo;

b. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;

c. approva le linee programmatiche ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, per le attività del nuovo esercizio sociale entro il mese di dicembre dell'anno;

d. delibera in merito alle modifiche dello Statuto;

e. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;

f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti.

2. Almeno 2/3 dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci secondo quanto previsto dall'art 18.

3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

4. I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

5. Il periodo di mandato è inteso come tre esercizi sociali compiuti: dal 1 gennaio del primo anno al 31 dicembre del terzo anno,

6. Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a. elegge a maggioranza assoluta tra i suoi membri le cariche sociali di Presidente, di Vicepresidente. Elegge, sempre a maggioranza assoluta, le cariche di Segretario ed Economo. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano, ossia il Consigliere eletto che risulti con maggior

anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero con maggiore anzianità anagrafica. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente;

b. in caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

c. nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;

d. tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;

e. stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività e i servizi promossi dal Circolo;

f. predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo ed, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente art. 3;

g. esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 9 punto 5.2;

h. approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;

i. ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;

j. decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;

k. valuta le domande di iscrizione dei Soci e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

8. Il Consiglio di Amministrazione applica i provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:

a) tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;

b) prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;

c) dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;

d) dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (per esempio le sale ricreative).

9. Il Consiglio di Amministrazione può assumere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

- ammonizione scritta

- sospensione temporanea

- espulsione

- a. La sospensione e l'espulsione non possono essere adottate senza aver sentito il Socio a sua difesa.
 - b. Il Consiglio di Amministrazione assumerà i provvedimenti con riferimento al codice etico comportamentale ed al regolamento attuativo definito e deliberato dal Consiglio stesso e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
 - c. Se il socio oggetto delle sanzioni riveste una carica elettiva, a fronte di una sanzione di espulsione, decade dalla carica e viene sostituito nei modi previsti dallo Statuto.
 - d. Per l'applicazione di tali sanzioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.
 - e. Se la deliberazione riguarda un membro del Consiglio di Amministrazione, la decisione sarà assunta a maggioranza qualificata escluso l'interessato/a.
 - f. Il solo provvedimento di espulsione è sottoposto per la ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci.
 - g. La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.
10. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.
 11. Attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività.
 12. Si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri, o almeno una volta ogni 6 mesi.
 13. La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente.
 14. Può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
 15. La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.
 16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
 17. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 18. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i consiglieri in carica.
2. Il Presidente esplica le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'associazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione del cui operato è

- garante di fronte all'Assemblea dei soci;
- c) ha la responsabilità della piena esecutività delle delibere consiliari ed assembleari, nonché della gestione ordinaria dell'Associazione;
 - d) coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e dei volontari, e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
 - e) firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
 - f) può assumere inoltre provvedimenti di spesa, nella gestione ordinaria, sino ad un importo massimo stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione a quest'ultimo nella sua prima successiva seduta;
 - g) può assumere, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta;
 - h) può convocare, a sua discrezione, il Responsabile di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
 - i) in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, se autorizzato, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

3. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Art. 13 - Segretario

- Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- a. collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- b. firma la corrispondenza ordinaria;
- c. compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee.

Art. 14 - L'Economo

- L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- a. ha il compito della contabilità sociale e svolge il lavoro di amministratore contabile del Circolo;
- b. provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi;
- c. ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- d. compila i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti eletti dai Soci, più 2 supplenti.
2. Sono eleggibili i soci che abbiano maturato esperienza nel settore bilancio e contabilità o siano in possesso di titoli abilitativi quali, a titolo esemplificativo: dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, titoli comprovati dall'iscrizione agli appositi albi o associazioni categoriali specifiche del settore.

3. Il Presidente è nominato fra i componenti del Collegio Sindacale; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano dei 3 componenti il Collegio Sindacale.
4. Il Collegio Sindacale esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Collegio Sindacale verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relativa relazione per l'Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio Sindacale esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.
7. Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza.
8. Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
9. Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
10. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Art. 16 - Il Comitato dei delegati provinciali

- Nelle realtà provinciali, con una significativa concentrazione di iscritti e/o di iniziative, si potrà provvedere ad una migliore organizzazione delle attività e servizi a mezzo di Delegati Provinciali che, su mandato del Consiglio di Amministrazione, coordineranno le attività dell'Associazione nell'ambito della propria provincia.

I Delegati Provinciali saranno eletti dall'Assemblea dei Soci convocata dal Presidente dell'Associazione tra gli iscritti della provincia stessa. Compiti e numero dei delegati saranno definiti con apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Detti Delegati avranno un mandato triennale, che scadrà in ogni caso allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione, e saranno rieleggibili. I Delegati Provinciali svolgeranno anche una funzione di Organo Consultivo e saranno convocati dal Presidente ogni qual volta si renda necessario per trattare problematiche strategiche, o comunque di rilevante importanza per la vita dell'Associazione. Il mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Scioglimento del Circolo

1. Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con voto favorevole di tre quarti dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del C.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della

richiesta che l'associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. 5. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

6. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui punto 3) avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

7. In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto del Circolo stesso.

8. In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.

9. Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

Art. 18 - Elezione Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

1. Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale del Circolo.

2. Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi con le seguenti modalità:

a. il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.

b. Il Comitato Elettorale è composto da 3 a 7 membri e da un Notaio che svolgerà la funzione di Presidente. Il Comitato Elettorale provvederà a nominare nel suo ambito un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.

c. Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che - ferme le disposizioni che seguono - conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.

d. Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.

e. Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso Comitato da almeno 5 Soci.

- f. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali.
- g. È proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.
- h. Il diritto di voto viene esercitato preferibilmente per via informatica secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c) oppure per corrispondenza. Non è ammesso il voto per delega.
- i. Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda i nomi dei candidati, il numero dei quali sarà stabilito di volta in volta dal Comitato Elettorale; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata.
- j. Per l'elezione dei sindaci si segue la medesima modalità, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15 comma 2.
- k. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.
- l. Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.
- m. Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati. Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.
- n. Almeno 2/3 dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua oppure fra i Soci aggregati individuati in base al maggior numero di voti riportati.
- o. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.
- p. Il Socio Aggregato può far parte del Consiglio di Amministrazione purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salva rinuncia al mandato in atto.

Art. 19 - Decadenza dei componenti degli organi sociali

1) Consiglio di Amministrazione:

D) I componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi, decadono dalla carica per:

- a. risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
- b. dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione

Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;

c. dimissioni;

d. mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre consigli consecutivi, previa ratifica all'unanimità del Consiglio di Amministrazione;

e. atti o circostanze a cui il componente partecipa che:

- siano in contrasto con la Costituzione Italiana;

- siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e al relativo Codice di Procedura Penale

- siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo;

f. decesso.

II) I componenti del Consiglio di Amministrazione rientranti nella categoria dei Soci Aggregati decadono dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) et f) che precedono.

2) Collegio dei Sindaci:

Si decade dalla carica di componente eletto del Collegio Sindacale nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 20 - Modalità di sostituzione dei componenti degli organi sociali decaduti dalla carica

1) Consiglio di Amministrazione:

a) Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 18.

b) Nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.

c) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di sei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

d) Il Consiglio di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

e) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 11 punto 7.

2) Collegio dei Sindaci:

a) Il componente del Collegio dei Sindaci, comunque decaduto, sarà sostituito dal supplente secondo in lista; al primo Sindaco supplente subentrerà il Sindaco supplente secondo in lista; al secondo Sindaco Supplente subentrerà il primo dei non eletti secondo quanto previsto dall'art. 18.

b) Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci per mancanza di nominativi non eletti dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 21 - Disposizioni finali

- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme del Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.

CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

Sino a che Unicredit Circolo Torino - Aps risulta iscritto nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura ai sensi del D.P.R. 10

febbraio 2000, n 361 ogni rinvio o riferimento esplicito od implicito, presente nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, è privo di efficacia. L'efficacia dei sopra citati riferimenti decorrerà dalla data di iscrizione dell'Ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Visto per l'inserzione

Torino, li 26 luglio 2021.

In originale firmati:

DEMARIE Gianfelice

Federica Rita ROBASTO - Notaio.

Registrazione:

Ufficio delle entrate competente:

TT2 - Torino DP I - TT2 Ufficio Territoriale APSRI

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 44853 del 12/08/2021

Ricevuta del: 12/08/2021 ora: 10:16:26

Utc: 1628756182956230

Utc_string: 2021-08-12T10:16:22.956230+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 12/08/2021

Ora invio: 10:16:22

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1507

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 161032131

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: RBSFRC80L71L219A

Ufficio delle entrate competente:

TT2 - Torino DP I - TT2 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 0,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: RBSFRC80L71L219A

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 1507/908 (del codice fiscale: RBSFRC80L71L219A)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 44853 del 12/08/2021